

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di Marzo 2020

Santa Lucia di Piave, li 19 Marzo 2020

**Oggetto:** : Decreto "Cura Italia" di Marzo 2020 seconda parte

## CONGEDI FAMILIARI STRAORDINARI PER CORONAVIRUS O VOUCHER BABY-SITTER (ART. 23; 25)

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato un **congedo straordinario fino a quindici giorni**, per i genitori (anche adottivi e affidatari) **con figli di età non superiore ai 12 anni** delle seguenti categorie:

- **lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50%** della retribuzione
- **Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1 /365 del reddito individuato per determinare l'indennità di maternità**
- **Lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per i quali l'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020**

Sono **esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno** al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.

- La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
- Gli eventuali periodi di congedo parentale (d.lgs 151 2001), **in corso di fruizione già alla data del 5 marzo e durante tutta la sospensione, sono convertiti** nel congedo straordinario per coronavirus.
- **Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità** in situazione di gravità (ex L.104 1992)

I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa **tra i 12 e i 16 anni**, inoltre, **possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione** delle scuole, **senza corresponsione di indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro**, erogato attraverso il **Libretto famiglia telematico INPS**.

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

SOSTEGNO FAMIGLIE CON FIGLI (MODALITA' ALTERNATIVE)		
CONGEDO FAMILIARE STRAORDINARIO RETRIBUTIVO	VS.	VOUCHER BABY SITTING
<ul style="list-style-type: none"><li>Per dipendenti pubblici e privati</li><li>Iscritti Gestione separata</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>600 euro</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Autonomi iscritti gestioni INPS</li><li>15 gg con indennità al 50%</li><li>figli fino a 12 anni o disabili senza limite di età</li><li>a partire dal 5 marzo 2020 possibile la trasformazione di congedi familiari già in corso</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>1000 euro solo per il personale sanitario pubblico e privato</li></ul>
CONGEDO NON RETRIBUITO		
<ul style="list-style-type: none"><li>per tutta la durata della chiusura delle scuole</li><li>senza indennità ma con diritto alla conservazione del posto</li><li>figli fino a 16 anni</li></ul>		

Per i **lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato**, appartenenti alle categorie:

- dei medici,
- degli infermieri,
- dei tecnici di laboratorio biomedico,
- dei tecnici di radiologia medica e
- degli operatori sociosanitari,

Il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto nel **limite massimo di 1.000,00 euro**.

Le modalità operative per la richiesta e l'erogazione saranno stabilite dall'INPS.

Infine, per i Sindaci dei Comuni è previsto l'ampliamento dei permessi speciali da 48 fino a 72 ore. Inoltre, le assenze dal lavoro per i lavoratori dipendenti pubblici sono equiparate al ricovero ospedaliero.

## SOSPENSIONE LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI (ART 46)

Dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) l'**avvio delle procedure di mobilità, e di licenziamento collettivo** (L. 23 1991) è **precluso per 60 giorni**. Sino alla scadenza del suddetto termine, inoltre, **il datore di lavoro**, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo**.

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

## FONDO CENTRALE DI GARANZIA PM (ART 49)

L'articolo 49 prevede ulteriori misure sul Fondo di Garanzie per le PMI per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020 . In particolare:

- **la garanzia è concessa a titolo gratuito;**
- **l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;**
- **si innalza la percentuale massima di garanzia** (fino all'80% di garanzia diretta, fino al 90 % di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- si prevede **l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito**, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
- si prevede **l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento**, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- **sono eliminate le commissioni per mancato perfezionamento;**
- **è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia**, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (durata minima 10 anni e importo superiore a 500.000 euro);
- sono **prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.**

## ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI "PRIMA CASA", CD. "FONDO GASPARRINI" (ART 54)

L'articolo 54 prevede che per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo "solidarietà mutui prima casa"

- **l' ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, **in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019** in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Recentemente, il DL n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all'emergenza coronavirus, ha esteso l'intervento del Fondo anche alle **ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni**, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2020 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2020.html>

*I migliori saluti.*